



Federazione Italiana Vela

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DALLA FIV

Approvato dal Consiglio Federale in data

1 - Oggetto del Regolamento, scopo e campo di validità, riferimenti normativi

Premesso che per l'omologazione degli impianti la Federazione Italiana Vela, conformemente alle disposizioni dell'art. 2.1 del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva", ha facoltà di delegare a soggetti subordinati (Comitati Zonali) le relative procedure, in conformità ai Regolamenti previsti.

Il presente Regolamento Federale ha la finalità di definire:

- le procedure di omologazione e rinnovo dell'omologazione degli impianti destinati all'esercizio delle diverse discipline riconosciute dalla FIV;
- le modalità di designazione, formazione e aggiornamento dei soggetti che presiedono all'omologazione dell'impianto velico (procedure di abilitazione degli omologatori).

Il presente Regolamento Federale, è conforme alle disposizioni del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva".

2 - Procedure per l'omologazione

2.1 – Richiesta e documentazione

La richiesta di omologazione/rinnovo deve essere indirizzata alla FIV (su apposito modello – Allegato A) da parte del soggetto proprietario o gestore dell'impianto (o altro soggetto avente titolo). Nella richiesta, oltre all'esatta ubicazione dell'impianto, deve essere specificato se trattasi di prima omologazione o di rinnovo temporaneamente richiesto per lo svolgimento di eventi occasionali.

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- Documentazione tecnica dell'impianto (planimetrie, imbarcazioni, tipologia strutture, elenco attrezzature ecc.).
- Autorizzazioni emessi degli organi competenti alla titolarità e all'uso degli spazi di cui alla base nautica e alla sede sociale.
- Parere CONI in linea tecnico sportiva per gli impianti sportivi.

2.2 – Sopralluoghi di verifica

La FIV designerà un Tecnico Omologatore incaricato di effettuare uno o più sopralluoghi per il rilievo dei dati dell'impianto e delle relative attrezzature richiesti e redigere il verbale di omologazione secondo il modello predefinito dalla FIV

Regolamento Procedura Omologazione Impianti FIV

(allegato B), corredato delle proprie annotazioni in merito alla rispondenza dell'impianto e delle relative attrezzature ai regolamenti federali per il livello di omologazione richiesto, includendo esaustiva documentazione fotografica.

2.3 – Emissione dell'attestato di omologazione

L'Organo tecnico Federale incaricato (Commissione Impianti), designato dal Consiglio Federale, esaminata la documentazione acquisita sull'impianto dal tecnico omologatore, verificata la congruenza con i regolamenti federali per il livello di omologazione previsto, considerata anche la eventuale opportunità di concessione di deroghe sulle caratteristiche dell'impianto (fatti salvi i requisiti di sicurezza), esprimerà il proprio parere sull'omologazione dell'impianto.

2.4 – Procedure per l'omologazione di impianti legata a singoli eventi

Per l'omologazione di impianti temporanei o temporaneamente adattati per lo svolgimento di singoli eventi la FIV, acquisita la documentazione di cui al punto 2.1, potrà definire specifiche procedure di omologazione di impianto temporaneo (Allegato C). La validità dell'omologazione cessa con l'evento stesso.

2.5 – Costo dell'omologazione

Il contributo dovuto alla FIV per le spese di omologazione è determinato secondo il criterio indicato dall'art. 3 del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva" e sarà riportato in apposita delibera approvata dal Consiglio Federale ad inizio di ogni anno. L'omologatore, nominato dalla Federazione, avrà diritto al rimborso delle spese da parte della stessa federazione.

2.6 – Durata dell'omologazione (prima omologazione e successivi rinnovi)

L'omologazione di un impianto velico è condizionata dal permanere delle condizioni riscontrate al momento del rilascio dell'omologazione stessa. Qualunque modifica, in particolare di quelle della base nautica e di quelle della sede sociale destinate all'attività sportiva, farà cessare la validità dell'omologazione e ne imporrà l'obbligo del rinnovo.

In ogni caso la durata massima dell'omologazione è di 4 anni.

3 - Designazione dei tecnici omologatori

3.1 – Qualifica tecnica, formazione specifica, abilitazione e aggiornamento

L'omologatore deve avere la qualifica tecnica professionale, deve avere provata esperienza nell'impiantistica federale e/o avere frequentato corsi di formazione/aggiornamento per omologatori promossi dalla Federazione.

3.2 – Nomina

La nomina di omologatore viene fatta dall'organo tecnico Federale incaricato.

3.3 – Incompatibilità eventuali

Vanno evitate tutte le situazioni di incompatibilità, tra cui anche quelle individuabili dal Codice di comportamento sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.

4 - Archivio degli impianti omologati

Tutte le omologazioni emesse dalla FIV nel tempo devono essere registrate nell'archivio degli Impianti come previsto dall'art. 7 del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva".

Allegato A – Scheda di richiesta di prima omologazione e di rinnovo

Allegato B – Scheda di rilevamento per l'omologazione degli impianti

La scheda di rilevamento per l'omologazione dell'impianto deve elencare tutte le caratteristiche dell'impianto che concorreranno a definire il livello di omologazione, in riferimento alle quali l'omologatore potrà scrivere i dati rilevati nel sopralluogo.

Allegato C – Scheda di richiesta di omologazione temporanea.